

OGGETTO: L.R. n. 4/2003 – R.R. n. 2/2007. Rettifica per mero errore materiale del DCA n. U00222 del 19/06/2019 di autorizzazione al trasferimento del presidio sanitario, gestito dalla società “Centro Cardiologico s.r.l.” (P. IVA e C.F. 02718420595), da viale Unità d’Italia n. 38 a Formia (LT) a largo Cirri n. 7 a Latina, e variazione del direttore sanitario.

IL PRESIDENTE IN QUALITA’ DI COMMISSARIO AD ACTA

VISTI:

- lo Statuto della Regione Lazio;
- la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n.6 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, e ss.mm.ii.;
- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10/04/2018, con la quale il Presidente della Regione Lazio Dott. Nicola Zingaretti è stato nominato Commissario ad Acta per la realizzazione degli obiettivi di risanamento finanziario previsti nel piano di rientro dai disavanzi regionali;
- il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e ss.mm.ii.;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997;
- la Legge Regionale 3 marzo 2003, n. 4, e ss.mm.ii.;
- il Regolamento Regionale 26 gennaio 2007, e ss.mm.ii.;
- il Regolamento Regionale 13 novembre 2007, n.13;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0090/2010 concernente l’approvazione dei requisiti minimi autorizzativi per l’esercizio delle attività sanitarie e socio sanitarie, con il quale è stato avviato, il procedimento di accreditamento definitivo;
- il DCA n. U0008 del 10/02/2011 che modifica e integra DCA n. U0090/2010;
- Legge Regionale 14 luglio 2014, n. 7 e, in particolare, l’atto 2, commi da 73 a 80;
- la D.G.R. del 05/06/2018, n. 271 con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore della Direzione regionale Salute e Integrazione sociosanitaria al dott. Renato Botti;

VISTI:

- il DCA n. U00227 del 06/06/2013, recante: *“Provvedimento di conferma dell’autorizzazione all’esercizio e di accreditamento istituzionale definitivo in favore del presidio sanitario denominato “Studio Dott. Di Russo Alfonso”, gestito dalla società Centro Cardiologico s.r.l. (P. IVA 02718420595), con sede in Viale Unità D’Italia n. 38 - 04023 Formia (LT). Revoca DCA n. U00465/2012”*, dove si pende atto che il Direttore Sanitario è il dott. Di Russo Alfonso nato a Formia il 04/09/1937;
- il DCA n. U00470 del 09/11/2017, recante: *“Diniego alla Società “Centro Cardiologico S.r.l.”, che gestisce il presidio ambulatoriale sito in viale Unità d’Italia, 38 - Formia (LT), dell’autorizzazione al trasferimento dell’accreditamento della branca medica di Cardiologia, autorizzata e accreditata, dalla sede di viale Unità d’Italia, 38 - Formia (LT) alla sede di via Napoli, 15/17 – Aprilia (LT)”*;
- il DCA n. U00228 del 05/06/2018, recante: *“L.R. n. 4/2003 – R.R. n. 2/2007. “Centro Cardiologico S.r.l.” (P. IVA 02718420595). Presidio sanitario sito in viale Unità d’Italia n. 38 - 04023 Formia (LT). Variazione del rappresentante legale”*;
- il DCA n. U00475 del 06/12/2018, recante: *“L.R. n. 4 del 3 marzo 2003 – R.R. n. 2 del 26 gennaio 2007, art. 14. Presidio ambulatoriale gestito dalla società “CENTRO CARDIOLOGICO S.r.l.” (P.IVA 02718420595) sito in Viale Unità d’Italia, n. 38 – 04023 Formia (LT). ASL di Latina. Variazione Legale Rappresentante.”*;

- il DCA n. U00222 del 19/06/2019, recante: *“L.R. n. 4/2003 – R.R. n. 2/2007. Autorizzazione al trasferimento del presidio sanitario, gestito dalla società “Centro Radiologico s.r.l.” (P. IVA e C.F. 02718420595), da viale Unità d’Italia n. 38 a Formia (LT) a largo Cirri n. 7 a Latina, autorizzato all’esercizio ed accreditato istituzionalmente con DCA n. U00227/2013, e varazione del direttore sanitario.”*;

PRESO ATTO d’ufficio che nel DCA n. U00222 del 19/06/2019, per mero errore materiale, è stata indicata come denominazione societaria “Centro Radiologico S.r.l.” in luogo di quella corretta di “Centro Cardiologico S.r.l.”;

RITENUTO, pertanto, di dover rettificare per mero errore materiale il DCA n. U00222 del 19/06/2019, con l’indicazione della corretta denominazione societaria di Centro Cardiologico S.r.l.”;

DECRETA

Per le motivazioni richiamate in premessa che si intendono integralmente riportate di:
- di rettificare per mero errore materiale il DCA n. U00222 del 19/06/2019, con l’indicazione della corretta denominazione societaria di Centro Cardiologico S.r.l.”.

Null’altro è variato rispetto a quanto disposto con il DCA n. U00227/2013, n. U00475/2018 e n. U00222/2019.

Il presente provvedimento sarà notificato al Legale Rappresentante della Società, nonché comunicato alla ASL di Latina e ai comuni di Latina e Formia.

L’Azienda Sanitaria Locale, competente per territorio, è l’ente preposto alla vigilanza sulla persistenza dei requisiti strutturali, tecnici ed organizzativi e quelli ulteriori di accreditamento, secondo quanto previsto dal decreto del Commissario ad Acta n. U0090 del 10.11.2010 e successive modificazioni, sulle condizioni in base alle quali viene rilasciato il presente Decreto.

L’accertamento del possesso e/o del mantenimento di titoli e/o dei requisiti prodotti o dichiarati ai sensi dell’art. 8 comma 2 ai fini dell’autorizzazione diversi da quelli rientranti nelle competenze proprie della Regione Lazio, rimane in capo all’amministrazione, all’ente o agli organismi comunque denominati, competenti al rilascio o alla vigilanza.

L’autorizzazione di cui al presente provvedimento decade, oltre che nei casi di cui all’art. 17 del R.R. 2/2007, anche in caso di accertamento, da parte degli enti diversi dalla Regione Lazio, nell’ambito delle competenze attribuite, della non rispondenza del soggetto autorizzato, ovvero della struttura, ai requisiti prescritti da altre disposizioni normative nazionali e/o regionali, che non possano essere regolarizzati previo pagamento della sanzione pecuniaria, ovvero in caso di accertamento della falsità di uno dei documenti di cui al comma 2 dell’articolo 8.

La struttura è soggetta alle disposizioni di cui al capo IV del Regolamento Regionale n. 2/2007 in materia di autorizzazione, ed è tenuta al rispetto di quanto previsto dall’art. 11

del regolamento Regionale n. 13/2007 in materia di accreditamento. La presente autorizzazione potrà subire variazioni per effetto della modifica dei requisiti minimi.

La qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del D.Lgs n. 502/92 e comunque questa, previo congruo preavviso, può subire riduzioni e variazioni per effetto di provvedimenti, anche di programmazione, nazionali e regionali.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel termine di sessanta giorni, ovvero, ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Nicola Zingaretti

